



Allegato g)

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE ALBERATURE PROSPICIENTI LE STRADE CARRABILI E PEDONALI, I MONUMENTI E GLI IMMOBILI DEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO: POTATURA DI ALLEGGERIMENTO E RIMONDA DAL SECCO, POTATURA SIEPI.

Codice Identificativo Gara (CIG) **68868139DD**

Importo presunto dell'appalto: **€ 29.701,46 OLTRE IVA**

Art. 1 Definizioni

Ai fini della esecuzione dell'appalto regolato dal presente Capitolato si intendono:

- per “servizio di manutenzione”, le attività di manutenzione delle aree verdi del Parco Mediceo di Pratolino, descritte nel presente Capitolato;
- per “Ente appaltante”, la Città Metropolitana di Firenze (Committente);
- per “Direttore della esecuzione del contratto” (di seguito indicato “D.E.”), il Tecnico dell’Ente appaltante
- per “Appaltatore” la Ditta aggiudicataria del “servizio di manutenzione”.

Art. 2 - Oggetto ed importi dell'appalto

Costituiscono l’oggetto del servizio di manutenzione le attività di “potatura” di alberi e siepi, come specificate nel presente Capitolato Prestazionale.

Il presente Capitolato disciplina la esecuzione del “servizio di manutenzione” delle aree verdi del Parco Mediceo di Pratolino, in relazione alla cui estensione ed alla presenza di essenze arboree da sottoporre a manutenzione è definito, sulla base degli importi quantificati nell’**Allegato b**, il seguente Quadro Economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO

NATURA	VOCI	IMPORTI
	Servizio comprensivi costi di sicurezza	€ 29.701,46
Somme a base d'appalto	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 260,23
	Importo servizio soggetto a ribasso	€ 29.441,23
	A) TOTALE A BASE D'APPALTO	€ 29.701,46
Somme a disposizione	B) IVA 22% sul servizio	€ 6.534,32
	TOTALE (A+B)	€ 36.235,78

L’elenco delle alberature e l'estensione delle siepi ed i dati relativi alle prestazioni riportate nell’**Allegato b**, sono da intendersi indicativi e suscettibili di possibili variazioni, sia per le singole quantità che nei rispettivi rapporti, per altre sopravvenute necessità o situazioni attualmente non prevedibili ed anche in relazione alle condizioni climatiche ed ambientali, l’Ente

appaltante si trovi nella necessità di incrementare o decrementare le quantità stesse. In tali casi l'Appaltatore sarà obbligato ad assoggettarsi a tali variazioni agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente Capitolato.

L'Ente appaltante si riserva altresì la facoltà, qualora ne ricorrano i presupposti, di applicare l'incremento/decremento contrattuale fino a concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale come previsto all'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016.

L'appalto sarà gestito con il metodo della somministrazione, pertanto all'Appaltatore spetterà esclusivamente il corrispettivo per le prestazioni ordinate e regolarmente eseguite, calcolato con la applicazione dei prezzi unitari risultanti dall'offerta espressa in sede di gara.

Nessuna variazione al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore, se non preventivamente concordata dal D.E. ed autorizzata dalla Stazione appaltante.

L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 3 dalla legge 136/2010, si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto, utilizzando esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, i cui estremi nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi devono essere comunicati alla Stazione Appaltante, e riportando, in relazione a ciascuna transazione eseguita il relativo Codice identificativo gara (CIG).

Art. 3 – Tempi di esecuzione e durata del contratto

1. I tempi assegnati per l'esecuzione del servizio sono stabiliti in 30 (trenta) giorni dalla trasmissione dell'ordinativo.
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche. I tempi assegnati per l'esecuzione del servizio sono stabiliti in 30 giorni dalla trasmissione dell'ordinativo.

Art. 4. Proroghe

1. Se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare gli interventi nel termine contrattuale, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata oltre il termine di cui al comma 1, purché prima della scadenza contrattuale, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.

Art. 5. Sospensioni ordinate dal D.E.

In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il D.E. d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera o altre modificazioni contrattuali, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettere b) e

c), comma 2 e comma 4, del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

Art. 6. Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) dell'importo contrattuale.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio degli interventi rispetto alla data fissata dal D.E. per la consegna degli stessi;

b) nell'inizio degli interventi per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dal presente capitolato;

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal D.E.;

d) nel rispetto dei termini imposti dal D.E. per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

3. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del D.E. immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di redazione del certificato di regolare esecuzione.

6. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 20, in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 7 - Sede di svolgimento del servizio

Il servizio dovrà essere svolto all'interno del Parco Mediceo di Pratolino, in via fiorentina 276 Loc. Pratolino 50036 Vaglia (FI) nelle aree indicate dal D.E.

Art. 8- Referente per la stazione appaltante

L'ufficio competente per il presente affidamento è l'ufficio tecnico del Parco mediceo di Pratolino - Direzione Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale della Città Metropolitana di Firenze, responsabile Dr. Matteo Vannella.

Art. 9 - Responsabile organizzativo e referente per la Ditta

La ditta affidataria è tenuta ad individuare e comunicare all'Amministrazione il proprio Responsabile organizzativo, a cui spetterà il coordinamento e la direzione di tutte le attività previste dal contratto.

La Città Metropolitana farà riferimento ai soggetti indicati per l'esecuzione del contratto.

Il soggetto aggiudicatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura ed assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del presente appalto. Inoltre il soggetto aggiudicatario s'impegna ad applicare le disposizioni in materia di sicurezza e deve dichiarare di conoscere perfettamente le norme contenute nel D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 "*Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*".

Art. 10 - Disposizioni generali in materia di sicurezza

Trattandosi di un appalto di servizi per la esecuzione di attività manutentive che non rientrano nell'elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'Allegato X del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e non comportanti i rischi particolari di cui all'All. XI, non si configurano le condizioni del "cantiere temporaneo o mobile" di cui al Capo I – Titolo IV - articolo 89 comma 1, lettera a) del D.Lgs. stesso e non è richiesta la redazione del Piano di Sicurezza di cui all'Art. 100.

In relazione ai rischi propri connessi con lo svolgimento delle attività manutentive oggetto del presente Capitolato, l'Appaltatore è tenuto alla redazione del proprio documento di valutazione di cui all'Art. 28 del D.lgs. n. 81/2008, del quale trasmetterà copia alla Stazione appaltante.

Prima di dare avvio alle attività manutentive oggetto del contratto l'Appaltatore ed il D.E. dovranno esaminare le relative problematiche esecutive, anche ai fini della adozione delle necessarie misure di prevenzione e protezione dai rischi ad esse connessi.

La esecuzione delle attività manutentive oggetto del presente Capitolato dovrà avvenire, in ogni caso, nel pieno rispetto di tutte le norme, generali, particolari e specifiche del servizio appaltato, vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro. In relazione agli obblighi che gli derivano quale Datore di Lavoro, l'Appaltatore ha la responsabilità dell'osservanza delle norme suddette, che esercita direttamente o attraverso il proprio servizio di Prevenzione e Protezione nonché tramite opportune azioni di coordinamento ed organizzative con gli eventuali lavoratori autonomi e le imprese subappaltatrici.

L'Appaltatore sarà inoltre tenuto a vigilare affinché i propri dipendenti, nella esecuzione del contratto di cui trattasi, si attengano scrupolosamente all'addestramento ed alle istruzioni ricevute ed, in generale, osservino le norme anzidette; esso sarà inoltre tenuto a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera utilizzati nello svolgimento del servizio appaltato siano conformi alle specifiche normative vigenti e che vengano sottoposte periodicamente, o secondo le scadenze prescritte, ai controlli sulla loro efficienza ed affidabilità, alle operazioni di manutenzioni ed alle revisioni obbligatorie. E' fatto altresì obbligo all'Appaltatore di utilizzare e far utilizzare dalle proprie maestranze i D.P.I. necessari ed idonei in relazione alle attività svolte.

Nell'ambito della esecuzione del contratto il personale dell'Appaltatore deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Le violazioni, da parte dell'Appaltatore, delle norme di legge e delle disposizioni del presente Capitolato, in materia di prevenzione infortuni ed igiene nei luoghi di lavoro, potranno comportare l'immediata interruzione, per sua colpa, delle attività oggetto del servizio appaltato, sino ad adempimenti/adeguamenti avvenuti ed accertati dal D.E. Le gravi o ripetute violazioni, da parte dell'Appaltatore, delle norme e disposizioni di cui sopra nonché delle misure finalizzate alla eliminazione/riduzione dei rischi indicate nel documento di valutazione da esso redatto e presentato, potranno costituire causa di risoluzione del contratto previa formale costituzione in mora.

Art. 11 – Potature

- **di alberi**, da eseguirsi su indicazione del D.E., su esemplari isolati, in filari o in bosco.

Potranno essere richiesti i seguenti interventi:

- rimonda del secco, da eseguirsi in presenza di rami o parti apicali secche, consistente nell'asportazione delle porzioni vegetative morte od in fase di deperimento.
- potatura di mantenimento, consistente nell'asportazione dei rami troppo sviluppati e/o vigorosi, riducendo nel contempo i rischi di schianto dei rami;
- potatura di contenimento, finalizzata al dimensionamento della pianta in relazione ai vincoli presenti nell'ambiente circostante;
- potatura di risanamento, da eseguirsi straordinariamente in presenza di deperimenti di varia natura oppure di stabilità precaria della pianta;

Modalità esecutive

Le operazioni di cui sopra dovranno essere eseguite con uso di idonee attrezzature, privilegiando ove tecnicamente possibile con l'impiego di piattaforma aerea - in alternativa in treeclimbing.

Le zone oggetto di tali interventi manutentivi dovranno essere adeguatamente segnalate e delimitate, se necessario, per impedire l'avvicinamento da parte di soggetti non addetti ai lavori.

➤ **di siepi**, in forma obbligatoria su 3 lati, da eseguirsi su indicazione del D.E.

Modalità esecutive

Le operazioni di cui sopra potranno essere eseguite utilizzando gli strumenti ed i mezzi che l'Appaltatore riterrà più opportuni, purché idonei per la finalità e la buona riuscita degli interventi senza causare danneggiamenti alle piante.

In caso di interventi necessari per ridurre eccezionalmente le dimensioni della vegetazione per motivi di sicurezza o per esigenze di transito nei percorsi interni o per evitare accrescimenti occupanti aree esterne agli edifici scolastici (marciapiedi perimetrali, strade, ecc...), l'Appaltatore non avrà diritto a compensi aggiuntivi oltre a quelli previsti dal presente Capitolato.

Ultimate le operazioni di “potatura” tutto il materiale di risulta dovrà essere raccolto dall’Appaltatore e, previa esecuzione di adeguata riduzione dimensionale dei pezzi se richiesto dal D.E., prontamente trasportato all’imposto all’interno del parco.

Ogni onere di raccolta e trasporto a smaltimento (smaltimento escluso) dei materiali di risulta dalle operazioni di “potatura” sarà a carico dell’Appaltatore, ritenendosi ricompreso nei prezzi di contratto determinati dall’offerta presentata.

In nessun caso, neppure temporaneamente, i materiali di risulta potranno essere accumulati in corrispondenza od in prossimità delle uscite degli edifici né lungo i percorsi transitabili.

Art. 12 – Attività manutentive diverse

Nell’ambito della esecuzione del contratto, in caso di necessità l’Ente appaltante potrà eventualmente richiedere entro i limiti di spesa richiamati al precedente Art. 2 ed anche in parziale sostituzione delle attività descritte all’Art. 6, le seguenti prestazioni:

- abbattimento di alberi, esclusivamente in casi di necessità per la salvaguardia della incolumità delle persone e/o per scongiurare qualsivoglia pericolo.

Modalità esecutive

L’abbattimento di essenze arboree morte, colpite da malattia non curabile e comunque potenzialmente pericolose, sarà effettuato utilizzando le idonee attrezzature e i D.P.I. necessari, adottando tutti gli accorgimenti per salvaguardare l’incolumità delle persone ed evitare danni ai manufatti ed alle strutture esistenti nelle vicinanze, in relazione ai quali l’Appaltatore sarà il solo responsabile, rimanendone totalmente sollevato l’Ente appaltante.

Ultimate le operazioni di abbattimento il D.E. potrà richiedere anche la estirpazione della ceppaia e la eventuale esecuzione di ogni ulteriore connesso intervento che si rendesse necessario per la salvaguardia della sicurezza degli utenti delle aree verdi.

Eventuali danneggiamenti dovranno essere prontamente segnalati dall’Appaltatore al D.E. il quale provvederà alla valutazione economica degli stessi al fine dell’eventuale richiesta di risarcimento.

L’Appaltatore dovrà comunque essere disponibile ad eseguire tutti gli interventi di manutenzione delle aree verdi che l’Ente appaltante ritenesse necessario a suo insindacabile giudizio, anche se non specificamente indicati nel presente Capitolato.

Pronta reperibilità

Per fare fronte a necessità urgenti di intervento, in caso di eventi eccezionali o in presenza di situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, sarà assicurata dall’Appaltatore la pronta reperibilità per l’eventuale abbattimento di alberi o la eliminazione di rami pericolanti.

Art. 13 – Prezzi

L'assunzione del servizio appaltato implica la perfetta conoscenza, da parte dell'Appaltatore, di tutte le norme generali e particolari che regolano l'appalto, nonché di tutte le condizioni locali che possono influire sulla esecuzione delle attività manutentive che ne costituiscono l'oggetto ed, in generale, di tutte le circostanze che possono aver influito sulle valutazioni da lui stesso effettuate per consentire il ribasso offerto in sede di gara.

L'appalto sarà gestito con il metodo della somministrazione, pertanto all'Appaltatore spetterà esclusivamente il corrispettivo per le prestazioni ordinate e regolarmente eseguite, calcolato con la applicazione dei prezzi unitari risultanti dall'offerta espressa in sede di gara.

Le prestazioni manutentive di "potatura" elencate all'Art. 4 saranno compensate utilizzando i prezzi di contratto, formati a seguito dell'offerta formulata sulla base dei prezzi di cui all'**Allegato c)** e, per le voci ivi non previste, il **Prezzario dei lavori pubblici della Toscana - Provincia di Firenze 2016** e, in subordine, il Prezzario Assoverde 2015-2017.

Le eventuali attività manutentive diverse, di cui all'Art. 5, qualora richieste saranno anch'esse compensate utilizzando il **Prezzario dei lavori pubblici della Toscana - Provincia di Firenze 2016** e, in subordine, il Prezzario Assoverde 2015-2017.

Qualora un idoneo prezzo non fosse reperibile neppure nei prezzari sopra elencati esso sarà concordato tra l'Appaltatore ed il D.E..

Ai prezzi unitari di Elenco (**Allegato c)**, ai prezzi desunti dai prezzari di cui sopra ed agli eventuali "nuovi prezzi" concordati, sarà applicato il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

Art. 14 - Disposizioni riguardanti il personale

- Esecuzione del servizio

Prima dell'avvio delle attività appaltate il D.E. acquisisce dall'Appaltatore la seguente documentazione relativa al personale impiegato nella loro esecuzione:

- Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- Elenco dei DPI forniti ai lavoratori;
- Elenco dei nominativi con relativa qualifica dei dipendenti e copia delle comunicazioni di
- assunzione al centro per l'impiego per ciascun lavoratore;
- Registro delle visite mediche ed idoneità alla mansione;
- Documentazione relativa alle attività di formazione, informazione e addestramento dei
- lavoratori;

- Dichiarazione di conformità, Libretto d'uso e manutenzione e Registro di Controllo delle
- macchine ed attrezzature utilizzate.

Prima dell'avvio delle attività appaltate l'Appaltatore comunica al D.E. il nominativo di un proprio rappresentante responsabile, al quale possa essere fatto riferimento per ogni e qualsiasi richiesta, contestazione o chiarimento relativo allo svolgimento delle attività stesse. Tale persona, di adeguata competenza ed investita dei necessari poteri decisionali, durante lo svolgimento delle operazioni manutentive oggetto dell'appalto assicurerà la reperibilità telefonica al fine di intervenire celermente sul luogo di esecuzione su richiesta del D.E.,.

Ai sensi dell'art. 20 comma 3 e 26 comma 8 del D.lgs 81/2008 il personale dell'Appaltatore addetto al servizio dovrà essere munito di tesserino aziendale di riconoscimento, da mantenere sempre in vista, con fotografia e riportante i dati dell'impresa appaltatrice, il proprio nominativo ed il numero di matricola.

Tutti gli adempimenti previsti a carico dell'Appaltatore si intendono a carico anche del subappaltatore, ove presente.

Art. 15 - Responsabilità - Assicurazione a carico dell'Appaltatore

L'Ente appaltante rimane indenne, ad ogni effetto di legge, da ogni responsabilità per danni o sinistri a persone, animali o cose derivanti da fatti o eventi connessi al servizio svolto dall'Appaltatore o da eventuali subappaltatori, che ricadrà unicamente sull'Appaltatore. L'Appaltatore dovrà consegnare all'Ente appaltante prima della stipula del contratto di appalto e, in ogni caso, prima dell'avvio del servizio, una polizza assicurativa per la copertura dei rischi di Responsabilità Civile verso i terzi (RCT), per tutte le attività relative al servizio appaltato, con i massimali non inferiori a: – Euro 3.000.000,00 quale limite per sinistro; – Euro 2.500.000,00 per ogni singola persona, in caso di danni o decesso; – Euro 250.000,00 per danni a cose e/o animali.

Art. 16– Obblighi del fornitore

L'aggiudicatario è tenuto a fornire il servizio:

1. entro i tempi e le modalità richieste, così come indicato nel presente Capitolato;
2. adottando tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa;
3. di manlevare, fin dalla firma del presente Capitolato tecnico e prestazionale, Città Metropolitana di Firenze da tutti i danni causati durante l'espletamento del servizio;

Art. 17- Stipula del contratto

Ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016, il contratto di fornitura sarà stipulato in forma privata mediante apposizione su contratto di firma digitale anche disgiunta.

La sottoscrizione del presente capitolato da parte dell'aggiudicatario equivale ad accettazione delle clausole ivi contenute e dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di fornitura.

Art. 18 – Cause sopravvenute –sospensione

Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili a Città Metropolitana di Firenze, la stessa potrà rinviare l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. Decorso il tempo di 60 giorni è facoltà dell'appaltatore recedere dal contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.

Art. 19 - Cessione del contratto

E' vietata la cessione anche parziale del contratto fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.

Art. 20 - Clausola risolutiva espressa

Costituisce causa di risoluzione automatica del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., in materia di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, il verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- cessione parziale o totale del contratto;
- mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità, di cui all'art 3 della L. 136/2010, dei flussi finanziari in relazione all'appalto;
- frode nell'esecuzione del servizio;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché ai contratti collettivi di lavoro;
- sospensione del servizio da parte dell'operatore economico aggiudicatario senza giustificato motivo;

Art. 21 - Foro competente

Per qualsiasi controversia inerente il presente contratto, ove la stazione appaltante sia attore o convenuto, resta intesa tra le parti la competenza del Foro di Firenze, con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Art. 22- Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, la Città Metropolitana, in qualità di *titolare*, nomina l'aggiudicatario Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, e in particolare di quelli di cui al D.Lgs. n. 196/2003, a garanzia che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui l'aggiudicatario verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario a eseguire le operazioni affidate dal *titolare* e si considererà revocata a completamento della prestazione.

L'aggiudicatario, in quanto *Responsabile esterno*, è altresì tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 23 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa riferimento alla Direttiva n. 2014/24/CE, al D.Lgs. n. 50/2016, alla L.R. n. 38/2007, al Regolamento per la disciplina dei contratti della Città Metropolitana di Firenze, nonché alle altre disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici.